

~~DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2476 del 27/06/2025 - Allegato Utente 1 (A01)~~

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CONGIUNTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE  
CORDONALE CON L'ASST VALLE OLONA**

Premesso:

- che presso la SC Medicina Trasfusionale dell'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è allestita una banca di raccolta di cellule staminali emopoietiche, raccolte dal cordone ombelicale dei neonati a termine, denominata Milano Cord Blood Bank;
- che il sangue cordonale, dal quale sono estratte tali cellule, è considerato prodotto di scarto;
- che le cellule staminali emopoietiche HLA tipizzate, estratte da sangue cordonale, sono conservate in azoto liquido e vengono utilizzate a scopo di trapianto;

Tutto ciò premesso:

**TRA**

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

**E**

l'**ASST Valle Olona**, con sede in Busto Arsizio, Via Arnaldo da Brescia n. 1, C.F. e P.I. n. 03510190121, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Daniela Bianchi.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Oggetto**

L'Azienda assicura:

- la raccolta del sangue cordonale per il tramite del personale medico ed ostetrico nei reparti di Ginecologia ed Ostetricia dell'Azienda;
- la conservazione temporanea delle sacche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

## **ART. 2 – Modalità di esecuzione**

Il trasferimento delle sacche contenenti sangue cordonale avviene giornalmente a cura dell'Azienda, previo accordi tra i Direttori delle S.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda ed il Direttore della S.C. Medicina Trasfusionale della Fondazione.

## **ART. 3 – Contributo economico**

Il presente accordo di collaborazione, anche per quanto in premessa precisato, è a titolo volontario e gratuito, rispondendo inoltre ad una specifica richiesta da parte delle partorienti di voler donare il sangue cordonale dopo il parto.

Il contributo economico per il periodo che va dal 1.1.2025 al 31.12.2027, relativo al trasporto di sacche di sangue cordonale alla Milano Cord Blood Bank, verrà calcolato in base al numero di chilometri/anno che intercorrono dal Centro di Raccolta dell'Azienda alla Milano Cord Blood Bank per il numero totale dei viaggi/anno effettuati durante il periodo preso in considerazione e distribuito proporzionalmente rispetto al fondo di € 40.000,00/anno stanziato per il trasporto da parte della Fondazione.

Per il calcolo chilometrico farà fede, salvo errori ed omissioni, il registro della Milano Cord Blood Bank. Pertanto, sarà cura della Milano Cord Blood Bank comunicare all'Azienda l'importo esatto che dovrà essere fatturato alla Fondazione, annualmente, in unica soluzione.

## **ART. 4 - Oneri**

Eventuali spese ed oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti il presente accordo sono a carico della Fondazione.

## **ART. 5 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale responsabile**

### **esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 regolamento UE 679/2016)**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Le Parti, in qualità di Titolari Autonomi, dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, anche di natura particolare, forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della convenzione.

#### **ART. 6 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione e codice etico di comportamento**

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### **ART. 7 – Durata della convenzione e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31.12.2027 salvo recesso di una delle parti, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con almeno un mese di preavviso.

Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo a partire dal 01.01.2025.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

#### **ART. 8 - Oneri**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione, corrisposta in modo virtuale. Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005. In ottemperanza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 9 – Foro competente**

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

(Dott. Matteo Stocco)

#### **ASST VALLE OLONA**

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Daniela Bianchi)

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.